



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2771/2017

Oggetto: GENERAL MONTAGGI GENOVESI S.R.L.. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA..

In data 20/12/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 101 del 20 gennaio 2017 relativo all'accertamento presuntivo entrate ricorrenti relative al servizio energia aria e rumore della direzione ambiente per l'esercizio 2017;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti rientranti nelle direttive IPPC;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento");

Visto il Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi;

Vista la definizione di cui all'art. 3, comma 1), del Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi che definisce "nave un'unità di qualsiasi tipo che opera o ha operato nell'ambiente marino, inclusi sommergibili, natanti, piattaforme galleggianti, piattaforme autolevatrici, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units – FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units – FPSO), nonché unità private delle attrezzature o rimorchiate";

Vista altresì la definizione di "riciclaggio delle navi" di cui al punto 6), del comma 1, dell'art. 3 del Regolamento 1257/2013/UE, intesa quale "attività di demolizione completa o parziale di una nave";

Visto il D.M 12 ottobre 2017 recante "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi – Attuazione del Regolamento n. 1257/2013/UE";

Atteso che l'insediamento della General Montaggi Genovesi S.r.l. è dotato di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Genova con Atto Dirigenziale n. 3680 del 15.09.2014 per lo svolgimento delle attività di riparazioni navali;

Viste le note assunte a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 34907 del 27.06.2017 e n. 42191 del 01.08.2017 con le quali General Montaggi Genovesi S.r.l. ha presentato domanda di A.I.A. ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. n. 152/2006 relativa ad un progetto per un impianto di riciclaggio navi;

Visto il D.D. n. 3871 del 22.08.2016 con il quale il Settore V.I.A. della Regione Liguria ha decretato che il progetto relativo all'impianto di riciclaggio navi presentato da General Montaggi Genovesi S.r.l. non necessita di essere assoggettato a procedura di V.I.A. di cui alla L.R. n. 38/1998;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova protocollo n. 45861 del 23.08.2017 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento relativo alla domanda di A.I.A.;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.10.2016 a seguito della quale sono state richieste a General Montaggi Genovesi S.r.l. integrazioni alla domanda di A.I.A.;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 59951 del 08.11.2017 con la quale General Montaggi Genovesi S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste;

Atteso che non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli Enti successivamente all'invio delle integrazioni fatte pervenire dalla Società;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 56646 del 19.10.2017 con la quale ARPAL, in merito all'istanza, ha obiettato che l'impianto di trattamento acque di Ente Bacini, in quanto tecnicamente connesso con l'impianto oggetto della domanda di A.I.A., dovrebbe a sua volta essere in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la nota protocollo n. 65426 del 06.12.2017, inviata a San Giorgio del Porto S.p.A. e a Ente Bacini S.r.l., e per conoscenza a General Montaggi Genovesi S.r.l., con la quale è stata data informazione che, da un riesame delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. n.

46/2014, l'impianto di trattamento acque di Ente Bacini, possa rientrare tra le attività soggette ad AIA di cui al punto 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda relativo a "Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della Direttiva 91/271/Cee, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente allegato";

Ritenuto, preso atto delle osservazioni dell'Agenzia, di procedere comunque al rilascio dell'A.I.A. alla General Montaggi Genovesi S.r.l. per l'impianto di riciclaggio navi;

Ritenuto peraltro opportuno richiedere al Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare un parere in merito alle modalità di gestione di una eventuale A.I.A. applicata all'impianto di trattamento acque di Ente Bacini S.r.l., stante la peculiarità dell'utilizzo dell'impianto in questione;

Vista la nota protocollo n. 67546 del 19.12.2017 con la quale sono stati richiesti i chiarimenti di cui sopra;

Ritenuto, nelle more del parere del Ministero, di non consentire il conferimento all'impianto di depurazione di Ente Bacini delle acque prodotte dalle attività di demolizione svolte all'interno dei bacini di carenaggio nonché delle acque di zavorra che non rispettano i limiti per lo scarico in corpo idrico superficiale;

Ritenuto di riservarsi di recepire nell'A.I.A. eventuali indicazioni del Ministero dell'Ambiente in proposito;

Vista la relazione istruttoria datata 10.10.2017, predisposta da personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti, Scarichi e Bonifiche, che costituisce il presupposto al seguente atto;

Considerato che l'istanza di A.I.A. presentata da General Montaggi Genovesi S.r.l. risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 26.06.2017) pari a € 11.750,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	11.750,00	94	2017

Visto l'articolo 29 quater e l'articolo 29 octies comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine alla durata dell'autorizzazione;

Considerato che con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 66212 del 12.12.2017, la Società General Montaggi Genovesi S.r.l. ha fornito autocertificazioni delle comunicazioni antimafia, con le quali è stato dichiarato che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a favore della General Montaggi Genovesi S.r.l. con sede legale in Genova – via dei Pescatori s.n., per l'esercizio di attività di riciclaggio navi (così come definite all'art. 3, comma 1, del Regolamento 1257/2013/UE) nell'ambito del porto di Genova (categoria 5.1 dell'elenco di cui all'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
2. di sottoporre l'esercizio dell'attività agli obblighi e prescrizioni contenuti negli Allegati 1 e 2 al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, non in contrasto con le disposizioni di cui al D.M 12 ottobre 2017 recante "Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi – Attuazione del Regolamento 1257/2013/UE";
3. di stabilire la durata della presente autorizzazione in dieci anni dalla data del presente atto al termine della quale, salvo esigenze di revisione che si dovessero concretizzare nell'arco di tale durata, si dovrà provvedere al riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che General Montaggi Genovesi S.r.l. sia tenuta a costituire le garanzie finanziarie a favore dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale preventivamente alla presa in carico di ciascuna nave destinata alla demolizione e in conformità alle prescrizioni di cui all'Allegato 2 al presente atto;
5. di stabilire che in assenza di attività di demolizione navi le attività di riparazioni navali dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Genova con Atto Dirigenziale n. 3680 del 15.09.2014;
6. di stabilire che eventuali reflui (acque di zavorra, acque di sentina, etc) prodotti nel corso dell'attività di demolizione e non idonei ad essere scaricati in corpo idrico superficiale debbano essere avviate ad impianti di trattamento esterni debitamente autorizzati anche ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
7. di introitare la somma pari a € 11.750,00, versata dalla G.M.G. General Montaggi Genovesi S.r.l. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	3010201	035	3001628	+	11.750,00					94	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					+	11.750,00							
TOTALE SPESE:					-								

8. di trasmettere copia del presente atto:
 - General Montaggi Genovesi S.r.l.
 - Regione Liguria
 - Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
 - Capitaneria di Porto di Genova
 - Comune di Genova

- ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
- ASL 3 “Genovese”
- Agenzia delle Dogane
- Vigili del Fuoco

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Si informa che contro il presente Atto Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del Atto Dirigenziale.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**

ALLEGATO 1 - Parte 1: Analisi e Valutazione Ambientale

ALLEGATO 2 – Parte 2: Limiti e prescrizioni

ALLEGATO 3 – Planimetria con individuazione delle aree interessate dall'A.I.A.

ALLEGATO 4 - Planimetria con individuazione dell'area di attracco alternativa per le operazioni di rimozione rifiuti

ALLEGATO 1

Parte 1: Analisi e Valutazione Ambientale

Identificazione del complesso IPPC

Denominazione azienda	General Montaggi Genovesi S.r.l.
Via	Dei Pescatori s.n.
CAP	
Comune	Genova
C.F. Azienda	00263220105

Codice attività economica principale NACE del complesso IPPC	38
--	-----------

Codice attività economica principale ISTAT del complesso IPPC	38.31.20
---	-----------------

attività	Descrizione attività	Codice IPPC	Codice NOSE
Principale attività IPPC	Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi	5.1	105.14
Attività non IPPC	Riparazioni navali	---	---

Descrizione dell'impianto

Presso l'impianto sarà svolta una attività di demolizione completa o parziale di navi a fine vita al fine di ottenere componenti o materiali da ritrattare o preparare per il riutilizzo o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, da avviare a smaltimento.

Essendo le navi destinate alla demolizione classificate come rifiuti pericolosi (CER 160104*) in quanto contenenti componenti e sostanze pericolose, l'attività di demolizione è definita come trattamento di rifiuti mediante le seguenti operazioni di recupero (R4, R12, R13) e/o di smaltimento (D13, D15):

- operazioni di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi per il successivo avvio a recupero fuori sito (R13);
- operazioni di trattamento consistenti in riduzione volumetrica, cernita, selezione, raggruppamento, riconfezionamento, lavaggio (R12, D13);
- deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi per il successivo avvio a smaltimento fuori sito (D15);
- operazioni di recupero in sito con ottenimento End of Waste o con produzione di materia prima secondaria (mps), mediante selezione ed eventuale cernita per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4).

L'impianto di riciclaggio delle navi non richiederà la realizzazione di alcuna nuova opera in quanto le operazioni di riciclaggio saranno svolte utilizzando attrezzature e aree già attualmente utilizzate dalla Società per lo svolgimento dell'attività di riparazione e trasformazione navale.

Nello specifico l'impianto sarà localizzato nelle aree delle "Riparazioni navali" in apposite zone delimitate in banchina e in bacino. Saranno individuate in particolare le seguenti tipologie di aree:

- aree di cantiere per lavori preparatori;

- aree per attività di riciclaggio rifiuti.

L'impianto non sarà ad uso esclusivo per la demolizione delle navi ma sarà utilizzato anche per le attività di riparazioni navali.

Il provvedimento di A.I.A. sarà pertanto efficace solo per i periodi di effettiva gestione delle operazioni di demolizione e di riciclaggio navi, secondo specifiche tempistiche e cronoprogrammi che saranno definiti dal Piano di Riciclaggio Nave che sarà presentato agli Enti per ogni singola unità in demolizione, mentre nei periodi di utilizzo per attività di riparazioni navali saranno valide le prescrizioni impartite con le autorizzazioni di settore.

Attività di riciclaggio nave

Prima dell'arrivo della nave o con la nave all'ormeggio presso la banchina prevista, dovrà essere redatto l'"*Inventario dei Rifiuti Pericolosi*", al fine di identificare, quantificare e localizzare i rifiuti pericolosi.

Il riciclaggio della nave prevede operazioni preliminari di messa in sicurezza consistenti nella rimozione dei rifiuti pericolosi.

Per poter procedere alla rimozione in maniera sicura per l'operatore e per l'ambiente dei rifiuti pericolosi, operazione che sarà svolta esclusivamente a secco in bacino o, per imbarcazioni di lunghezza inferiore a 50 m, a terra in aree scoperte o all'interno di capannoni, potrebbe essere necessario procedere preliminarmente alla rimozione di arredi e ponti.

La rimozione di arredi e ponti è ritenuta non rilevante dal punto di vista dell'impatto ambientale, per cui sarà svolta con la nave ormeggiata in idonea banchina e non in bacino, per non occupare eccessivamente a lungo la struttura.

Precauzionalmente la nave ormeggiata sarà comunque delimitata con panne galleggianti a doppia camicia al fine di contenere eventuali sversamenti (es. di combustibile o oli lubrificanti).

Nel caso in cui il pescaggio della nave non fosse compatibile con i fondali delle banchine individuate, la nave potrà essere ormeggiata in una qualsiasi area del porto previo assenso della Capitaneria di Porto e dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Il progetto limita la produttività massima annua e giornaliera di trattamento dei rifiuti in rispettivamente in 8.000 t/anno e 80 t/giorno, con produzione di 3 classi di materiali:

- pezzi di ricambio destinati alla vendita;
- rifiuti da avviare a recupero e/o smaltimento ex situ;
- End of Waste/materia prima secondaria.

Nel progetto sono indicate le modalità generali di gestione dell'impianto di trattamento rifiuti, delineabili come "*Piano di Gestione dell'Impianto di Trattamento*" ai sensi del Regolamento 1257/2013/UE, mentre i dettagli tecnici e operativi nave-specifici sono rimandati ai "*Piani di Riciclaggio Nave*", comprensivi di "*Inventario dei Materiali Pericolosi*" (con indicazione dei materiali pericolosi presenti nella struttura o nelle attrezzature della nave, dei rifiuti generati dalle attività di demolizione).

Il progetto individua comunque una serie di criteri tecnici generali, che saranno implementati e dettagliati in fase di redazione degli specifici "*Piani di Riciclaggio Nave*", di seguito elencati:

- le operazioni di demolizione saranno eseguite all'interno del bacino di carenaggio, compatibilmente con le dimensioni degli scafi e la disponibilità delle aree (anche se non è esclusa la possibilità di eseguire parte delle attività in banchina, con la nave all'ormeggio, in particolare le fasi di taglio dei ponti superiori);
- tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi saranno gestiti in aree dotate di pavimentazione impermeabile; in caso di aree non attrezzate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, i rifiuti saranno stoccati all'interno di contenitori coperti e a tenuta stagna; i rifiuti pericolosi saranno comunque raccolti in contenitori chiusi. (Il progetto esclude la possibilità di contaminazione dei terreni nel corso delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi);
- le acque di sentina saranno rimosse, con la nave all'ormeggio in banchina oppure con la nave già in bacino di carenaggio, e inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento ex situ come rifiuti pericolosi, eventualmente previa raccolta e stoccaggio in serbatoi mobili dotati di bacino di contenimento;

- d. le acque di zavorra saranno scaricate in mare previa verifica analitica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, in caso di non rispetto dei limiti saranno avviate a trattamento presso impianti esterni;
- e. le acque raccolte nel bacino di carenaggio nel corso dei lavori di demolizione (comprese eventuali acque di lavaggio) saranno avviate a trattamento presso impianti esterni;
- f. in fase di ormeggio la nave sarà cinturata con panne galleggianti e saranno tenuti a disposizione materiali assorbenti e skimmer da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi;
- g. eventuali emissioni di polveri saranno abbattute mediante nebulizzazione e bagnatura con acqua;
- h. le operazioni di demolizione delle strutture metalliche verranno eseguite mediante taglio termico;
- i. la riduzione volumetrica dei rottami metallici verrà effettuata mediante cesoie, presse e compattatori;
- j. per la gestione dei rifiuti verranno adottate procedure operative atte a garantirne la tracciabilità anche all'interno dell'impianto di trattamento;
- k. la gestione dei rifiuti sarà finalizzata a massimizzare i quantitativi di materia recuperata;
- l. i rifiuti saranno classificati mediante campionamento e analisi chimiche di laboratorio;
- m. i contenitori dei rifiuti e le aree di stoccaggio saranno dotati di cartelli identificativi con indicazione del codice CER;
- n. i rifiuti verranno stoccati in modo da evitare la commistione tra rifiuti di diversa tipologia;
- o. i rifiuti liquidi saranno raccolti in contenitori dotati di bacini di contenimento;
- p. i combustibili e gli oli presenti nei serbatoi delle navi verranno asportati mediante sistemi a circuito chiuso al fine di impedire potenziali spandimenti: gli idrocarburi rimossi, al pari delle acque di lavaggio dei serbatoi, verranno avviati a smaltimento e/o recupero presso impianti esterni;
- q. non è previsto lo svolgimento di attività di pulizia e/o sgrassaggio finalizzate al riutilizzo di eventuali materiali ottenuti nel corso della demolizione della nave.

Operazioni svolte con nave all'ormeggio (Zona A in planimetria)

Preliminarmente alle attività svolte con la nave all'ormeggio saranno eseguite le seguenti operazioni:

- delimitazione dell'area di ormeggio con panne a doppia camicia;
- rimozione di arredi, dotazioni, rifiuti assimilabili agli urbani, smantellamento della parte alberghiera (alloggi, cucine, etc.);
- eventuale taglio dei ponti superiori.

I rifiuti rimossi saranno stoccati in una apposita area attrezzata in banchina in appositi contenitori (big bags, cassoni scarrabili, compattatori, fusti) o in cumuli in caso di rottami metallici o in vetroresina, e di qui avviati agli impianti esterni di recupero o smaltimento entro un tempo massimo di cinque giorni lavorativi.

Nel caso in cui non sia possibile l'avvio agli impianti esterni entro i termini di cui sopra, gli stessi saranno trasferiti all'impianto di stoccaggio che sarà appositamente attrezzato.

L'area di stoccaggio in banchina (Zona C in planimetria) sarà dotata di adeguata pendenza tale da convogliare eventuali sversamenti di liquidi nonché le acque meteoriche di dilavamento in apposite canalette che recapiteranno in un serbatoio di raccolta di adeguata capacità (comunque non inferiore a 10 m³) il cui contenuto sarà periodicamente inviato a recupero o smaltimento.

Operazioni svolte con nave in secco (Zona B in planimetria)

Il trattamento con la nave in secco potrà avvenire, a seconda della lunghezza, in bacino (presso l'Ente Bacini) o nelle aree in concessione alla G.M.G., sia all'aperto che in capannoni.

I bacini dell'Ente Bacini, di norma utilizzati per attività di manutenzione e trasformazione di navi, attività che comportano anche operazioni di demolizione parziale, risultano idonei ad essere utilizzati anche per l'attività di riciclaggio navi.

In particolare i suddetti bacini sono dotati di superficie impermeabilizzata con raccolta e trattamento dei reflui inquinanti e delle acque di prima pioggia.

Anche in questo caso i rifiuti rimossi saranno stoccati in una apposita area attrezzata in bacino in appositi contenitori (big bags, cassoni scarrabili, compattatori, fusti) o in cumuli in caso di rottami metallici o in vetroresina, e di qui avviati agli impianti esterni di recupero o smaltimento entro un tempo massimo di cinque giorni lavorativi.

Nel caso in cui non sia possibile l'avvio agli impianti esterni entro i termini di cui sopra, gli stessi saranno trasferiti all'impianto di stoccaggio che sarà appositamente attrezzato.

Al fine di procedere al taglio della nave in sicurezza saranno rimossi tutti i rifiuti liquidi compresi oli e combustibili e si procederà alla pulizia fino a gas free dei vari serbatoi e cisterne adibiti allo stoccaggio di carburante, acque di sentina e acque di scarico.

La demolizione sarà eseguita con la tecnica del taglio termico o con cesoie.

Nel caso di superfici verniciate con prodotti contenenti composti organostannici o altre sostanze tossiche, si procederà alla rimozione della vernice lungo la linea di taglio per minimizzare l'emissione di sostanze chimiche (la rimozione della vernice sarà eseguita mediante pulizia con solvente o mediante sabbiatura, smerigliatura o lavaggio ad alta pressione).

Per le operazioni di taglio svolte all'interno della nave saranno predisposti idonei impianti mobili di aspirazione localizzata.

Nel caso in cui si stimasse che determinate attività demolizione potessero essere origine di emissioni diffuse di polveri, è prevista l'installazione di appositi sistemi di umidificazione.

Tipologie di rifiuti prodotte

Di seguito sono descritte le modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti particolari.

Rottami metallici

I rottami ferrosi saranno destinati ad altri impianti di recupero rifiuti o sottoposti ai criteri del Regolamento UE 333/2011, trasformati in End of Waste e avviati direttamente ad impianti metallurgici.

I rottami non ferrosi di alluminio e rame saranno sottoposti ai criteri di cui ai Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013 per essere trasformati direttamente in End of Waste oppure sottoposti a recupero ai sensi del DM 05.02.1998 per ottenere materia prima secondaria.

Il Gestore ritiene che i rottami verniciati, anche nel caso di vernici contenenti sostanze pericolose, non avranno carattere di pericolosità in considerazione della esigua percentuale in peso di queste ultime.

I rottami che necessiteranno di ulteriore taglio o selezione saranno trasportati nell'area di messa in riserva appositamente allestita.

Acque di sentina e zavorra

Le acque di sentina saranno rimosse con pompe e tubazioni a tenuta, caricate su bettoline o autocisterne e avviate ad impianti esterni. Eventualmente potrà essere previsto uno stoccaggio intermedio in serbatoi mobili dotati di bacini di contenimento.

Le acque di zavorra, che possono essere presenti in grandi quantità all'interno della nave, potranno essere gestite con le seguenti modalità:

- scaricate in mare previa verifica del rispetto dei limiti di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (con esclusione di cloruri e solfati);
- inviate all'impianto di depurazione dell'Ente Bacini.

Oli e Carburanti

Oli e carburanti saranno rimossi dalla nave in bacino prima di procedere alle operazioni di taglio.

Saranno pompate direttamente su bettoline o autocisterne e avviati ad impianti esterni.

CFC e HFC

La gestione di CFC e HFC avverrà in conformità a quanto previsto dal DM 20.09.2002.

Nel caso di circuiti frigoriferi di grandi dimensioni, si procederà alla rimozione dei gas mediante un sistema di aspirazione a ciclo chiuso. La successiva bonifica del gruppo di compressione (consistente sostanzialmente nell'estrazione dell'olio lubrificante, sarà eseguita con un apposito impianto, anche presso impianti terzi.

Apparecchiature di piccole dimensioni saranno conferite direttamente ad impianti terzi.

Amianto

L'amianto potrà essere rinvenuto soprattutto in rivestimenti termoisolanti (es. in sala macchine) e in svariati materiali quali prodotti bituminosi, mattonelle e pavimenti vinilici, vernici, sigillanti etc..

Per la gestione dei materiali contenenti amianto saranno adottate metodologie in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

I materiali contenenti amianto saranno classificati con il codice CER 170601*.

Altri rifiuti liquidi

Nel caso di necessità di stoccaggio di rifiuti liquidi, saranno utilizzati serbatoi da 1.000 litri posti su bacini di contenimento di adeguata volumetria.

Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

Il D.D. n. 3871 del 22.08.2016 con il quale il Settore VIA della Regione Liguria ha escluso l'impianto dalla procedura di VIA ha prescritto l'obbligo di presentazione del Piano di prevenzione delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale n. 4/2009.

Nel Piano presentato allegato alla domanda si specifica che:

- non sarà attivato alcuno scarico né in acque superficiali né in fognatura
- tutte le acque potenzialmente contaminate saranno raccolte in vasche e avviate a impianti terzi come rifiuto

Monitoraggio ambientale

I potenziali impatti ambientali connessi al riciclaggio navi sono sostanzialmente costituiti da:

- rilasci sul suolo
- rilasci in mare
- rilasci in aria
- rumori e vibrazioni

Nel caso in esame non sono previsti significativi impatti ambientali per i seguenti motivi:

- con la nave all'ormeggio saranno eseguite solo operazioni di rimozione di rifiuti assimilabili agli urbani e, sporadicamente, di taglio termico. La nave sarà inoltre circondata da panne a doppia camicia
- tutti i materiali pericolosi saranno rimossi dalla nave in secca all'interno di bacino di carenaggio;
- le aree di stoccaggio saranno dotate di sistemi di contenimento di eventuali sversamenti e delle acque meteoriche;
- è stimato che il taglio termico produrrà emissioni in atmosfera poco significative;
- saranno eseguite minimali operazioni di sabbiatura (lungo le linee di taglio);
- le aree dove sarà eseguito il riciclaggio nave sono classificate in classe acustica VI;
- le operazioni di riciclaggio non origineranno vibrazioni acustiche significative.

Sono comunque previsti i seguenti monitoraggi:

- rilevamento della qualità dell'aria presso n. 3 stazioni (delle quali una utilizzata come bianco) per la determinazione del parametro polveri totali sospese (PTS). Nel caso di determinazione di valori di PTS superiori a due volte il valore del bianco, si procederà alla speciazione dei metalli pesanti;
- in caso di ormeggio in acqua, analisi giornaliera delle acque all'interno delle panne per la determinazione del parametro grassi e oli;
- in caso di ormeggio in acqua, analisi dei sedimenti prima dell'accosto della nave e quindi prelievo quindicinale, per la determinazione dei parametri PCB, idrocarburi, metalli pesanti e stagno;
- analisi del rumore presso l'impianto prima dell'inizio e durante le attività di demolizione e presso un recettore da concordarsi con gli Enti.

Per i controlli analitici sarà allestito un laboratorio nell'area delle Riparazioni Navali.

Relativamente ai rapporti contrattuali di affidamento dei bacini di carenaggio gestiti da Ente Bacini S.r.l. è noto che durante il periodo di nolo del bacino l'utilizzo delle vasca avviene in modo esclusivo da parte del noleggiatore sul quale ricadono tutte le responsabilità di esercizio (si propone di produrre il contratto di nolo del bacino unitamente al Piano di Riciclaggio della singola nave da demolire).

Utilizzo delle migliori tecnologie disponibili

Per il riciclaggio navi non esistono specifiche linee guida europee (i cosiddetti BREF - Best available techniques Reference document).

Peraltro l'art. 13 del Regolamento 1257/2013/Ue, relativo al riciclaggio delle navi, indica i requisiti ambientali che deve possedere un impianto del genere.

Inoltre a questa attività possono essere applicate le BAT individuate per il trattamento dei rifiuti dal BREF "Waste Treatments Industries" (versione agosto 2006).

Sono da considerarsi BAT:

- l'impianto è collocato all'interno del bacino portuale, quindi area destinata a insediamenti industriali e di servizio, ed è dotato di strutture edificate
- le operazioni di rimozione dei materiali pericolosi saranno effettuate a secco in bacino dotato di:
 - superficie impermeabile
 - sistema di canalizzazione delle acque meteoriche e di eventuali sversamenti
 - stazione di pompaggio e invio delle acque e di eventuali reflui all'impianto di depurazione gestito da Ente Bacini
- saranno allestite aree di stoccaggio dei rifiuti dotate di:
 - superficie impermeabilizzata
 - cordolatura a difesa delle acque meteoriche esterne
 - griglia di raccolta acque meteoriche ed eventuali reflui
 - vasca di raccolta da 10 m³
 - copertura (per i rifiuti pericolosi)
 - bacini di contenimento per rifiuti liquidi in fusti o cisternette
- sarà compilato un "*Inventario dei Materiali Pericolosi*"
- il principale flusso di materiale in uscita dall'impianto sarà costituito da materia prima secondaria con scarsa produzione di rifiuti

Per quel che riguarda la caratterizzazione del rifiuto è considerata BAT:

- acquisire informazioni dalle eventuali schede tecniche dei materiali contenuti nel rifiuto
- acquisire informazioni sul processo che ha generato il rifiuto
- acquisire informazioni sulla composizione chimica del rifiuto

- prelevare e analizzare campioni del rifiuto
- verificare le caratteristiche organolettiche del rifiuto (in particolare l'odore)
- classificare il rifiuto con il corretto codice CER

Per quel che riguarda l'accettazione del rifiuto è considerata BAT:

- verificare l'omologa del rifiuto
- non accettare rifiuti senza l'acquisizione di una analisi chimica
- disporre di un laboratorio collegato all'impianto
- non accettare rapporti di prova
- assicurare la tracciabilità dei rifiuti

L'attività di riciclo navi, viste le caratteristiche dell'impianto, è stata valutata non soggetta all'obbligo di redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006.

Piano di monitoraggio e controllo

Il Piano di Monitoraggio e Controllo sarà sviluppato e aggiornato in fase di redazione degli specifici "*Piani di Riciclaggio Nave*".

ALLEGATO 2

Parte 2: Limiti e prescrizioni

2.1.Prescrizioni di carattere generale

Richiamati anche i principi generali di cui all'articolo 6, comma 16, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 relativamente all'attività autorizzata della Società, si dispongono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica (e alle successive integrazioni fornite) allegata alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nonché all'Allegato 1 al presente atto.
2. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività antinquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., la Società è tenuta a comunicare all'Autorità competente le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., e al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Società deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti/Agenzie a questo preposti.
5. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto, sottoponendo a periodici interventi di manutenzione tutti i macchinari, le linee di produzione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali.
6. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le migliori tecnologie disponibili.
7. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
8. In caso di eventi o incidenti che influiscano significativamente sull'ambiente, dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova.
9. Deve essere privilegiato l'invio dei rifiuti a recupero. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, tali rifiuti dovranno essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere svolte sempre in condizioni di sicurezza e con modalità tali da:
 - a. evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - b. evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi
 - c. evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d. rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
11. L'energia deve essere utilizzata in modo efficiente.
12. Devono essere effettuate le verifiche prescritte e gli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
13. Devono essere effettuati i controlli periodici delle emissioni secondo quanto definito nel "Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.)", comunicando alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui si intende effettuare tali autocontrolli, per consentire l'eventuale presenza delle strutture tecniche di controllo.

14. Devono essere predisposti "Registri per la conduzione degli impianti", vistati dalla Città Metropolitana di Genova preventivamente all'utilizzo. I Registri devono essere conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti a richiesta degli organi di controllo, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione (certificati analitici, certificati di trasporto di acque, fanghi e liquami, etc.). I Registri devono, in particolare, contenere le seguenti informazioni:
 - data, ora e tipo degli eventuali disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - periodi di fermata dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - data e ora dei campionamenti effettuati per le analisi periodiche.
15. Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del "Piano di Monitoraggio e Controllo" devono essere conservati dalla Società su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.
16. Deve essere comunicata agli stessi Enti:
 - entro e non oltre sette giorni dal ricevimento del referto analitico a seguito dei controlli effettuati, il superamento di un limite stabilito dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale; a seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve relazione scritta le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione;
 - nel più breve tempo possibile - a mezzo fax - l'eventuale verificarsi di emissioni accidentali in aria, acqua o suolo.
17. Dovrà essere stipulata una polizza assicurativa integrativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.
18. La cessazione definitiva dell'attività degli impianti autorizzati con l'A.I.A. dovrà essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova. Dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della eventuale cessazione definitiva delle attività; il sito dovrà essere, pertanto, ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di ripristino ambientale, predisponendo, al riguardo, le opportune indagini per verificare la eventuale contaminazione delle varie matrici ambientali secondo la disciplina vigente, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere anche durante la normale attività industriale.

Prescrizioni relative alla garanzia finanziaria

19. Prima dell'avvio delle attività di demolizione di ciascuna nave dovrà essere prestata una garanzia finanziaria, a favore della Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per un importo definito dalla D.G.R. n. 1014/12 in funzione del valore di produttività massima giornaliera dell'impianto specificamente prevista per ogni singola nave ed esplicitata nel "Piano di riciclaggio nave", con una delle seguenti modalità:
 - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
20. La garanzia finanziaria prestata a favore della Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale dovrà coprire l'intera durata delle operazioni di demolizione e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e, in esito a queste, entro sei mesi dalla ultimazione delle attività di demolizione e smaltimento/recupero rifiuti e materiali prodotti. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima del termine delle operazioni di demolizione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività.
21. L'entità della garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla

Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta.

22. Copia della garanzia finanziaria costituita dovrà tempestivamente essere trasmessa all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Prescrizioni gestionali

23. Prima dell'avvio delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi General Montaggi Genovesi S.r.l. dovrà comunicarne alla Città Metropolitana la data presunta per consentire un sopralluogo preliminare in sito per verificare l'adeguatezza tecnica e l'organizzazione logistica delle strutture di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alle aree di stoccaggio; l'eventuale necessità di ulteriori sopralluoghi preliminari all'avvio delle attività di demolizione delle navi potrà essere valutata alla luce di ogni "Piano di riciclaggio nave".
24. Almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di demolizione di ogni singola unità navale dovrà essere trasmesso un "Piano di riciclaggio nave" alla Città Metropolitana di Genova; tale Piano dovrà essere contestualmente trasmesso all'ARPAL, all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, alla Capitaneria di Porto e alla ASL 3, che dovranno esprimersi sul contenuto dell'elaborato entro 20 giorni dal ricevimento dell'elaborato stesso; in caso di mancanza di osservazioni o rilievi si configura il silenzio/assenso. Le attività di demolizione potranno comunque avere inizio solo a seguito di esplicito consenso da parte della Città Metropolitana di Genova.
25. Le attività di demolizione navi e gestione dei rifiuti, che dovranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel "Piano di riciclaggio della nave", dovranno essere svolte esclusivamente nelle aree identificate nella planimetria in Allegato 3.
26. Il "Piano di riciclaggio nave" dovrà contenere in particolare le seguenti informazioni:
- il dimensionamento dell'unità navale e le sue caratteristiche tecniche e funzionali (dettagli costruttivi, periodo del varo, impiego, eventuali criticità di rilevanza ambientale), anche in funzione della definizione della garanzia finanziaria definita dalla DGR n. 1014/12 in relazione al valore di produttività massima giornaliera dell'impianto
 - l'"Inventario dei Materiali Pericolosi"
 - il cronoprogramma e la durata degli interventi di demolizione
 - il piano anti-incendio
 - eventuali specifiche tecniche gestionali, da dettagliare ulteriormente rispetto al quadro generale considerato dal procedimento di A.I.A.
 - informazioni relative ai prodotti utilizzati per la verniciatura delle superfici
 - valutazioni preliminari in merito ai materiali che potranno essere considerati pezzi di ricambio e mps
 - lo specifico "Piano di Monitoraggio e Controllo" ambientale, in funzione delle caratteristiche della nave in demolizione
27. Nel corso della gestione dell'impianto di riciclaggio navi dovranno essere messe in atto tutte le specifiche tecniche, logistiche e gestionali previste e dettagliate nel "Piano di riciclaggio nave".
28. Tutte le operazioni sensibili sotto il profilo ambientale e tutte le attività comportanti potenziali rilasci di sostanze contaminanti nell'ambiente circostante, con particolare riferimento alla movimentazione di rifiuti liquidi contenuti nella nave in demolizione, dovranno essere eseguite in bacino di carenaggio, salvo eccezionali impedimenti tecnici che dovranno essere specificati nel "Piano di riciclaggio nave".
29. Presso l'Impianto dovrà essere disponibile un'adeguata quantità di materiale assorbente idoneo alla rimozione di sversamenti accidentali di liquidi e un'adeguata quantità di materiale per la neutralizzazione delle soluzioni acide di cui al D.Lgs. 20/2011; il materiale esausto utilizzato per tali operazioni dovrà essere correttamente avviato a smaltimento presso impianti ex situ.
30. Quando tecnicamente possibile sotto il profilo logistico/operativo, anche le operazioni di trattamento di impatto ambientale poco rilevante dovranno essere effettuate a secco, all'interno del bacino di carenaggio: i dettagli operativi e le specifiche tecniche di esecuzione delle attività dovranno comunque essere esplicitati ed argomentati nel "Piano di riciclaggio nave".
31. Eventuali situazioni eccezionali e/o emergenziali, riconducibili a particolari esigenze logistiche o tecnologiche, che dovessero richiedere parziali revisioni dello schema operativo standard previsto dal

progetto, dovranno essere esplicitate, argomentate e dettagliate nel "Piano di riciclaggio nave", dandone specifica comunicazione alla Città Metropolitana, all'ARPAL, all'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, alla Capitaneria di Porto e alla ASL 3: la Città Metropolitana provvederà a rilasciare una specifico assenso in merito all'eventuale riassetto delle condizioni operative di gestione dell'impianto di riciclaggio navi, valutandone in particolare la natura di modifica non sostanziale dell'A.I.A..

32. In fase di ormeggio la nave dovrà essere cinturata con panne galleggianti e dovranno essere tenuti a disposizione materiali assorbenti e skimmer da utilizzare in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi.
33. In caso di sversamenti di reflui oleosi in mare l'area di cinturazione dovrà essere sottoposta a scrematura mediante panne oleo-assorbenti, skimmer, bettoline e/o autospurgo.
34. In occasione di ogni ciclo di trattamento delle navi (dall'attracco alla completa demolizione) dovranno essere effettuate le attività di monitoraggio definite dal "Piano di Monitoraggio e Controllo", i cui esiti dovranno essere trasmessi mediante report, con periodicità che sarà definita sulla base del "Piano riciclaggio nave" a Città Metropolitana, Comune di Genova, Autorità del Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, ARPAL e ASL 3; ulteriori specifiche modalità operative saranno definite sulla base dei singoli "Piani di riciclaggio nave" e dei relativi "Piani di Monitoraggio e Controllo".
35. In fase di operatività dell'impianto di demolizione navi, dovrà essere garantita la costante presenza di presidi di controllo, vigilanza e pronto intervento, al fine di garantire la massima protezione ambientale nella gestione dei rifiuti in movimentazione e stoccaggio.
36. In caso di riscontro di criticità ambientali, potenziali indici di impatti negativi delle attività di gestione dell'impianto di riciclaggio navi sull'ambiente circostante, dovranno essere adottate specifiche rettifiche gestionali e messi in atto interventi mitigativi, anche in fase emergenziale, di contenimento degli effetti delle operazioni di riciclaggio navi (ulteriori specifiche modalità operative potranno essere definite sulla base dei singoli "Piani di riciclaggio nave" e dei relativi "Piani di Monitoraggio e Controllo"); dovrà essere data tempestiva informazione a Città Metropolitana, Comune di Genova, Autorità del Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, ARPAL e ASL 3 di tutte le eventuali situazioni di criticità ambientale.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti ed attività di pre-trattamento

37. Nell'ambito dell'attività di demolizioni navi potranno essere svolte attività di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13), di riduzione volumetrica, cernita, selezione, raggruppamento, riconfezionamento, lavaggio (R12), di deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15), di recupero con produzione di materia prima secondaria (mps) o End of Waste (EoW) mediante selezione ed eventuale trattamento per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (R4).
38. E' autorizzata una capacità massima di trattamento rifiuti pari a **80 t/giorno**;
39. In fase di trattamento con nave all'ormeggio, dovrà essere fatta massima attenzione alla caduta di rifiuti in acqua; eventuali perdite di contaminanti nello specchio acqueo portuale dovranno essere tempestivamente tamponate mediante specifici interventi.
40. I rottami ferrosi destinati a trattamento di separazione e/o riduzione volumetrica per produzione di mps o EoW (R4) potranno essere stoccati in cumulo, comunque su aree "impermeabili" con sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento (cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione e serbatoio di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento); le acque raccolte dovranno essere avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuti.
41. Dovranno essere garantite da parte della Società procedure operative atte a garantire la tracciabilità dei rifiuti prodotti.
42. Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere presentato alla competente struttura ASL 3 lo specifico piano di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
43. L'attività di riciclaggio consistente nella produzione di EoW per l'industria metallurgica mediante selezione ed eventuale trattamento (a secco) per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (procedure di recupero R4) dovrà essere eseguita adottando le disposizioni del Regolamento UE n. 333/2011 di cui dovrà essere dato riscontro alla Città Metropolitana contestualmente alla trasmissione di ogni "Piano di riciclaggio nave" (diversamente il rottame continuerà ad essere gestito come rifiuto).
44. Le operazioni di recupero dei rottami ferrosi (R4) dovranno essere organizzate logisticamente al fine di consentire una chiara e univoca separazione dei rifiuti dalle mps o EoW, anche attraverso l'impiego di specifica cartellonistica di identificazione.

45. Tutte le risultanze analitiche effettuate per le varie finalità di accertamento ambientale dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione
- nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso
- l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza
- i limiti di concentrazione applicabili al caso
- un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esauritiva relazione di commento a firma di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale.

46. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.

47. I rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili e/o tossiche devono essere stoccati in sacchi/contenitori distinti per evitare ogni forma di contatto diretto tra loro.

48. Per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere utilizzati contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso.

49. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere stoccati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenuti, in aree dotate di copertura ovvero di sistema di raccolta di reflui, confezionati in contenitori chiusi ed etichettati, con indicazione del codice CER, la descrizione del rifiuto e l'elencazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti stoccati; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi dovrà avvenire in contenitori dotati di bacini di raccolta.

50. Tutti i rifiuti non pericolosi, tranne i rottami metallici, dovranno essere raccolti in contenitori chiusi (cassoni scarrabili, fusti, big-bags, bulk) stoccati nelle specifiche aree di deposito e avviati a impianti ex situ di recupero e/o smaltimento.

51. Sui contenitori mobili di rifiuti devono essere applicati contrassegni o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice europeo CER e devono essere sistemati in aree ben definite da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.

52. I recipienti ed i serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti debbono essere provvisti di idonee chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto.

53. I contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags, scarrabili) non possono essere immagazzinati in condizioni che possano compromettere la stabilità dell'impilaggio o la resistenza degli imballi e, se indicati, mai oltre i limiti di impilaggio previsti per l'imballo e deve comunque essere garantito lo spazio sufficiente a consentirne le ispezioni su almeno tre lati e su almeno un lato per i siti di stoccaggio che per logistica interna e ubicazione nell'insediamento non consentano l'immediato raggiungimento di ogni collo su tre lati. Dovrà, in ogni caso, essere sempre garantito uno spazio di manovra sufficiente ad effettuare spostamenti dei colli in caso di necessità ispettive e di accessibilità da parte degli enti deputati al controllo.

54. I rottami ferrosi destinati a trattamento di separazione e/o riduzione volumetrica per la produzione di mps (attività R4) potranno essere stoccati in cumulo, comunque su aree "impermeabili" con sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento (cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione e serbatoio di accumulo delle acque meteoriche di dilavamento); le acque raccolte dovranno essere avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuti.

55. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti all'interno dello stabilimento di demolizione della nave non potrà essere superiore ad 1 anno (fatta eccezione per la nave stessa destinata alla demolizione).
56. Gli oli con un contenuto di PCB superiore a 50 mg/kg, di cui ai CER 130101* e 130301*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri oli.
57. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:
 - a) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - b) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - c) evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d) rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e) evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
58. Le operazioni di pre-trattamento (quali raggruppamento, accorpamento) dovranno essere effettuate adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite; il sistema interno di tracciabilità dovrà consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti in termini di incremento a formare i carichi in uscita.
59. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo, previa loro "bonifica" da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.
60. Dovranno essere approntati sistemi idonei di prevenzione al contenimento di eventuali fuoriuscite e percolamenti di rifiuti in stoccaggio quali grigliati di raccolta, cordoli e/o bacini di contenimento, scaffalature, ecc. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti integri, correttamente dimensionati (bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore volume), funzionali allo scopo e che dovranno essere ripristinati in caso di danneggiamenti.
61. La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dall'art. 216 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392, in conformità al comma 7 del citato art. 216-bis e nelle more dell'emanazione dei previsti regolamenti ministeriali che conterranno le norme tecniche sulla gestione degli oli usati.
62. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento, che costituiranno un residuo delle medesime operazioni (quali, ad es. la selezione e la cernita), dovranno essere smaltite come rifiuto prodotto dall'impianto (CER 19.12.xx), oppure, se derivanti da operazioni di cernita con separazione dagli imballaggi, utilizzando il codice del rifiuto in ingresso e di quello dell'imballaggio separato.

Prescrizioni relative ai carichi in uscita dall'impianto

63. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.
64. La Società è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
65. Per i rifiuti prodotti la Società dovrà effettuare analisi chimiche secondo le seguenti modalità:
 - a) analisi chimica per la verifica della conformità all'impianto di destino su tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono analisi con frequenza annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario;
 - b) analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio con frequenza annuale;
 - c) in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali i risultati sono poco significativi o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una

descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi. Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal Direttore Tecnico o suo delegato;

d) scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri.

66. Le modalità di cui al punto precedente potranno essere modificate o aggiornate di volta in volta sulla base del P.M.C. elaborato sulla base del "Piani riciclaggio nave" specifico.

Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera

67. Eventuali emissioni diffuse di polveri originate dalle attività di trattamento meccanico o di stoccaggio dei rifiuti in cumuli dovranno essere minimizzate mediante nebulizzazione e bagnatura con acqua.

68. Le attività di demolizione svolte all'interno della nave e potenzialmente fonte di emissioni diffuse dovranno essere svolte con l'ausilio di dispositivi mobili di captazione ed eventuale abbattimento per garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

69. L'estrazione dei gas contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico da apparecchiature o da impianti a fine vita dovrà essere subordinata alla stipula di accordo di programma di cui all'art. 6 della L. 549/93 Ministero dell'Ambiente, di cui dovrà essere trasmesso riscontro alla Città Metropolitana.

Prescrizioni relative alla gestione delle acque meteoriche e di processo

70. Le acque meteoriche dilavanti i bacini di carenaggio utilizzati per le attività di demolizione dovranno essere gestite secondo la seguente procedura:

- le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia (primi 5 mm di ogni evento piovoso) ricadenti sulla platea del bacino di carenaggio n. 1, in fase di operatività come sede di attività di demolizione navi, dovranno essere convogliate in due serbatoi di accumulo di capacità pari a 21 m³ (42 m³ totali), che potranno essere gestiti in serie o in parallelo, per un trattamento di sedimentazione preliminare prima del convogliamento del refluo ad impianti di trattamento acque esterni;
- in particolari condizioni operative del cantiere di demolizione, le acque raccolte nei serbatoi potranno essere eventualmente campionate e analizzate, per verificarne la compatibilità chimica al trattamento presso l'impianto di Ente Bacini: in caso di potenziali criticità, le acque accumulate nei serbatoi dovranno essere gestite come rifiuto, provvedendo al loro avvio a smaltimento ex situ;
- le acque meteoriche successive ai primi 5 mm di ogni evento piovoso potranno essere scaricate in mare attraverso le ordinarie canalizzazioni esistenti;
- i serbatoi di raccolta delle acque di prima pioggia potranno essere utilizzati anche per la gestione di eventuali acque di lavaggio carene che dovessero essere prodotte in fase di demolizione delle navi.

71. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e di eventuali sversamenti di liquidi (intese come intera cumulata di pioggia) costituito da cordolatura perimetrale, griglie di intercettazione. Le acque dovranno essere raccolte in serbatoi di accumulo e progressivamente avviate a smaltimento e/o recupero ex situ mediante autospurgo.

72. I sistemi di drenaggio dei reflui e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle aree di stoccaggio (cordolatura perimetrale, canalette/griglie di intercettazione, serbatoio di accumulo) dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e dovranno essere presidiati e controllati al fine di garantire che tutte le acque raccolte vengano regolarmente avviate a smaltimento e/o recupero ex situ come rifiuto mediante autospurgo; la gestione delle acque meteoriche di dilavamento potrà eventualmente essere sospesa in caso di temporanea inattività delle aree di lavoro, che in tal caso dovranno essere lasciate sgombre di rifiuti e debitamente pulite.

73. Tutte le superfici di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere fornite di pavimentazione "impermeabile", isolata dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne mediante cordolatura o canalette/griglie di intercettazione perimetrali e dotate di sistema di raccolta dei reflui e delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti interne, con accumulo e avvio a smaltimento ex situ mediante autospurgo delle acque raccolte (fatta eccezione per l'area del bacino di carenaggio n. 1, per il quale il progetto prevede uno specifico sistema di gestione).

74. Tutte le superfici "impermeabili" dovranno essere costituite da pavimentazione in asfalto e/o cls a di adeguato spessore, posate a regola d'arte e mantenute in buono stato di conservazione e pulizia; le

superfici costituenti il piano campagna dovranno essere adeguatamente profilate in superfici scolanti atte a regimare i reflui e le acque meteoriche di dilavamento.

75. Le acque di sentina dovranno essere rimosse con la nave all'ormeggio in banchina oppure con la nave già in bacino di carenaggio, e inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento ex situ come rifiuti pericolosi, previa raccolta e stoccaggio in serbatoi mobili dotati di bacino di contenimento e non potranno essere gestite attraverso l'impianto di trattamento acque dell'Ente Bacini, fatta salva l'eventualità che lo stesso sia autorizzato a sua volta con A.I.A..
76. Le acque di zavorra potranno essere scaricate in mare previa verifica analitica della conformità ai limiti normativi per lo scarico di acque industriali in corpi idrici superficiali; in caso di non conformità dovranno essere inviate a smaltimento e/o recupero presso impianti di trattamento esterni adeguatamente autorizzati.

Prescrizioni relative alle emissioni sonore

Il quadro di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14.11.1997. Pertanto la Società è tenuta al rispetto dei valori limite genericamente definiti, ai sensi della normativa di settore di cui sopra, per tutto il territorio in cui è insediato lo stabilimento e aree circostanti. Per l'individuazione della classe e dell'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dalla classificazione acustica del Comune di Genova.

77. La Società dovrà rispettare i limiti definiti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e definiti dalla classificazione acustica del Comune di Genova.

78. La Società dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni sonore secondo le seguenti modalità:


Parametro	U. M.	Frequenza	Modalità	Valore limite	Siti
Leq	dB(A)	Come individuato nel Piano di Monitoraggio oppure a seguito di modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica	D.M. 16.03.1998 UNI 10855 UNI/TR 11326	Definiti dalla classe acustica della zona in cui ricade il recettore	Come individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo

79. Le misure di livello acustico, effettuate da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovranno essere condotte conformemente a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo per quanto riguarda sia i siti di misura sia la frequenza di monitoraggio, fatte salve necessità di monitoraggio a seguito di eventuali modifiche impiantistiche rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica.
80. Per l'esecuzione delle misure dei livelli di immissione e di emissione i riferimenti tecnici principali sono costituiti dal D.M. 16.03.1998 e dalla norma UNI 10855 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni.
81. I risultati di rilievi fonometrici ed eventuali elaborazioni degli stessi dovranno essere corredati dalla valutazione dell'incertezza dei dati stessi; per la valutazione dell'incertezza i riferimenti tecnici sono dati primariamente dalle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente dalla letteratura tecnico-scientifica di settore.
82. Nel caso vengano utilizzati anche modelli numerici per la stima della rumorosità ambientale, dovrà essere descritto il modello utilizzato e verificata la applicabilità dello stesso al contesto esaminato. Il modello, se utilizzato quale strumento diagnostico, dovrà essere calibrato in accordo con le procedure definite dalla norma UNI 11143 ed eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni, secondariamente si potrà fare riferimento alla letteratura tecnico-scientifica di settore. In ogni caso i risultati di eventuali elaborazioni modellistiche dovranno essere corredati dalla stima dell'incertezza degli stessi, facendo riferimento alle norme UNI/TR 11326 e UNI CEI ENV 13500 e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e/o evoluzioni e, secondariamente, alla letteratura tecnico-scientifica di settore.
83. La Società dovrà trasmettere i risultati del monitoraggio al Comune di Genova, alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
84. Tutte le modifiche dell'attività e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e comunque verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione emissiva preesistente.

85. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura, facciano riscontrare superamenti di valori limite, la Società dovrà tempestivamente segnalare la situazione al Comune di Genova, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98, all'ARPAL e alla Città Metropolitana di Genova, quale Autorità Competente all'A.I.A.; inoltre la Società dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Prescrizioni relative alle analisi periodiche, controlli d'impianto e redazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC)

86. La Società dovrà effettuare gli autocontrolli e trasmetterne gli esiti secondo le modalità previste dallo specifico Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere redatto, per ogni nave destinata alla demolizione, a seguito della presentazione del "Piano di Riciclaggio Nave" e dell'"Inventario dei materiali pericolosi" alla Città Metropolitana di Genova e all'approvazione degli stessi.



	ZONA A	- attracco per preparazione al riciclaggio
	ZONA B	- rimozione rifiuti pericolosi e demolizione
	ZONA C	- stoccaggio intermedio (eventuale)
	ZONA D	- servizi

G.M.G General Montaggi Genovesi s.r.l.

IMPIANTO DI RICICLAGGIO DELLE NAVI
 Autorizzazione Integrata Ambientale

Planimetria con individuazione aree di cantiere

TAVOLA	REVISIONE	SCALA	<i>Dott. Yamasa Claudia Gobino</i> <i>THETA G-LAB</i> <i>Calata Gadda, Genova - Porto</i>
2/9	Aprile 2017	1:2000	



 possibile localizzazione alternativa

G.M.G General Montaggi Genovesi s.r.l.

IMPIANTO DI RICICLAGGIO DELLE NAVI
 Autorizzazione Integrata Ambientale

Possibile localizzazione alternativa di attracco per preparazione al riciclaggio

TAVOLA	REVISIONE	SCALA	<i>Dott. Tomaso Claudio Gerbino</i> <i>THEIA G-LAB</i> <i>Calata Cadda, Genova - Porto</i>
6 /9	Aprile 2017	1:2000	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: GENERAL MONTAGGI GENOVESI S.R.L.. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI UN IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	035	3001628	+	11.750,00					94	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	11.750,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 22/12/2017

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**